

GIUSTIZIA E SENTENZE**Sezioni Unite.** La Cassazione si pronuncia sulla norma di interpretazione autentica della legge 147/2013

Casse, salvi i tagli per i pensionati dal 2007

Lo spartiacque, per i giudici, è costituito dalla data dell'assegno

Maria Carla De Cesari

Doppia misura della Cassazione, a Sezioni unite, per giudicare le delibere delle Casse di previdenza private che comportano tagli alle prestazioni. L'articolo 1, comma 488 della legge 147/2013 fa salve le delibere degli enti privatizzati che hanno applicato il modo "flessibile" il criterio del pro rata, vale a dire la salvaguardia di quanto maturato fino all'introduzione di criteri di calcolo più restrittivi. La legge 147/2013 è stata qualificata come norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi. Tuttavia, questo vale solo per i pensionati e per le delibere dal 2007.

LA DIFFERENZA

Per chi è andato a riposo entro il 2006 il pro rata con la salvaguardia di quanto accumulato in passato è applicato in modo severo

Per i pensionati fino a tutto il 2006, invece, le delibere delle Casse dovevano rispettare in modo rigido il criterio del pro rata, vale a dire dovevano applicare eventuali criteri restrittivi solo sui segmenti della pensione ancora da maturare, senza intaccare i calcoli relativi al passato. Con una sentenza molto articolata, la 17742/2015, la Corte di cassazione a Sezioni unite dà torto alla Cassa ragionieri per aver disatteso, per un pensionato del 2001, il criterio del pro rata quale era previsto nella versione originaria della legge 335/1995. Spiega la Cassazione: gli enti di previdenza privatizzati non possono adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle proprie gestioni provvedimenti che

risultino incompatibili con il rispetto del principio del pro rata». Per i trattamenti erogati fino al 31 dicembre 2006 la formulazione originaria della legge 335 «prevedeva - spiega infatti la Cassazione - l'applicazione rigorosa del principio del pro rata».

Tuttavia un'altra storia dal 2007 in poi, quando la legge 296/2006 ha attenuato il principio del pro rata - che va semplicemente tenuto presente - e ha fatto salve le delibere adottate fino all'entrata in vigore della legge. Questa formulazione, però, non ha limitato il contenzioso da parte dei pensionati delle Casse di previdenza, in particolare modo ragionieri e dottori commercialisti, che hanno ritenuto illegittimi i tagli sulle prestazioni conseguenti a regole più restrittive per il pensionamento, in quanto non rispettose del principio del pro rata. Da qui, il nuovo intervento con la legge 147/2013, articolo 1, comma 488: le delibere delle Casse private adottate e approvate prima del 2007 si intendono legittime ed efficaci «a condizioni che siano finalizzate ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine». La previsione si è qualificata come norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva. Proprio su questo è stata chiamata a esprimersi la Cassazione a Sezioni unite. L'auto qualificazione della norma basta per considerarla come «interpretazione autentica», oppure la disposizione ha una valenza innovatrice? La conclusione delle Sezioni unite è che l'intervento del legislatore sia stato chiarificatore, vista l'ambiguità della norma del 2006 e sia conforme ai canoni legislativi desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Beninteso, per i pensionati post 2006.

MASSIMA

Per i trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007 in poi trova applicazione l'articolo 3, comma 12 della legge 8 agosto 1995 n. 335 nella formulazione introdotta dall'articolo 1, comma 763 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede che gli enti previdenziali emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine "avendo presente non più rispettando in modo assoluto - il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di

gradualità e di equità fra generazioni. Con riferimento agli stessi trattamenti pensionistici maturati dopo il 1° gennaio 2007, sono fatti salvi gli atti deliberativi in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi approvati dai ministeri prima della data di entrata in vigore della legge 296/2006, come interpretato dal comma 1, comma 488 della legge 147 dicembre 2013 n. 147, il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non

violano i canoni legittimi di interpretazione del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il diritto al pagamento dei rati delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati, oggetto di richiesta di riliquidazione, non si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 del Codice civile, ma in questo decennale ordinario previsto dall'articolo 2946 del Codice civile

Previdenza. Epap può aumentare i futuri assegni grazie al rendimento

Dal Tar più autonomia agli Enti

Federica Micardi

Buone notizie per gli enti di previdenza dei professionisti, il Tar del Lazio riconosce un margine più ampio alla loro autonomia. La sentenza n. 108, depositata lunedì da ragione alla Cassa di previdenza pluricategoriale Epap e "torto" ai ministri dell'Economia e del Lavoro. La questione: riconoscere ai montanti degli iscritti parte del rendimento maturato sulla gestione previdenziale.

Epap fa parte di quegli enti costituiti con il Dlgs 103/96 che da sempre calcolano l'assegno pensionistico con il sistema contributivo, quindi l'equilibrio finanziario è garantito ma l'assegno è più basso rispetto a quello erogato con il sistema retributivo.

Per cercare in parte di migliorare le future pensioni dei suoi iscritti

(geologi, attuari, chimici, agronomi e forestali) Epap nel febbraio 2014 ha deciso di versare nel "conto" di ogni iscritto un rendimento extra. Il calcolo fatto dalla Cassa prevede di considerare la differenza positiva fra il rendimento effettivo e il tasso di capitalizzazione previsto dalla legge 335/95 (riforma Dini) e cioè la media quinquennale del Pil - calcolata dall'Istat - e quando il risultato è positivo la metà di questa differenza viene riconosciuta ai montanti individuali e l'altra metà entra in un fondo di riserva.

La delibera Epap, però, non passa l'esame dei ministri vigilanti del Lavoro e dell'Economia - per loro va applicata alla lettera la legge 335 con rendimento negativo per il 2014 - da qui la decisione dell'ente di ricorrere al Tar, con inter-

vento ad adiuvandum dell'Adepp, l'associazione che rappresenta 19 Casse professionali; ieri il Tar gli ha dato ragione.

«Il Tar in pratica dice che se abbiamo delle risorse possiamo decidere liberamente come impiegarle, visto che non chiediamo nulla allo Stato - commenta il presidente Epap Arcangelo Pirrello -, una libertà che spesso ci è stata negata. È molto importante - prosegue Pirrello - anche il riconoscimento che il Tar fa all'Adepp quale organo di rappresentanza delle Casse. La presa di posizione del Tar non è inattesa, è infatti in linea con la sentenza del Consiglio di Stato 3859/14 - conclude Pirrello - invece ci ha colto di sorpresa il tono forte e chiaro con cui si riconosce la nostra autonomia».

Assicurazioni. Limite ai dati relativi a persone defunte che la compagnia deve fornire

Non va svelato agli eredi il beneficiario della polizza

Angelo Busani

Tra i dati relativi alle persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi (articolo 9, terzo comma, Dlgs n. 196/2003, legge sulla privacy), non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius.

È questo il principio di diritto dettato dalla Cassazione nella sentenza n. 17790 dell'8 settembre 2015, con la quale è stata cassata una sentenza del Tribunale di Verona che aveva ordinato a una compagnia di assicurazione di rivelare agli eredi del contraente di una polizza, poi defunto, il nome del beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita stipulata dal defunto.

A meno di non ritenere le parole della Cassazione condizionate dal caso concreto giunto al suo giudizio (e oltre descritto), il principio enunciato nella sentenza n. 17790 suscita una notevole sorpresa. Letto infatti nella sua astrattezza, sembra quasi voler dire che un erede non possa entrare in possesso, e leggere, i contratti stipulati dal defunto nella loro completezza, e cioè compresi i nomi dei soggetti che detti contratti coinvolgono; quando invece l'erede è, in quanto successore "universale", colui in capo al quale continuano i rapporti giuridici del defunto (salvo pochissime eccezioni) e, quindi, il titolare dei diritti che il defunto vantava e degli obblighi che sul defunto gravavano. Tra questi diritti dell'erede (in quanto già si trattava di un diritto di titolarità del defunto), non può non esserci quello di consultare i contratti firmati dal defunto.

In altre parole, se con un

contratto di assicurazione sulla vita il defunto abbia il diritto dei legittimari a conseguire la loro quota di legittima, il principio enunciato dalla Cassazione non può voler dire che gli eredi, nell'intento di tutelare i loro diritti, non possano pretendere di essere messi in condizione di conoscere il soggetto da convenire in giudizio (e cioè il beneficiario della polizza) con l'azione di riduzione della donazione indiretta posta in essere dal de cuius per il tramite del contratto di assicurazione sulla vita.

Il principio enunciato dalla Cassazione perdeva invece la sua dirompenza se, come detto, lo si legga con la mente rivolta al caso giudicato: Tizio chiede alla compagnia di assicurazione di sapere chi sia il beneficiario di una polizza stipulata dal defunto (con l'obiettivo di impugnare il contratto di assicurazione per incapacità di intendere e di volere del contraente poi defunto); l'assicurazione nega l'informazione per ragioni di privacy; Tizio ricorre al Garante per contestare il rifiuto; il Garante respinge il ricorso per inammissibilità formale, senza entrare nel merito; Tizio impugna il provvedimento del Garante innanzi al Tribunale di Verona; quest'ultimo afferma il diritto di Tizio di sapere il nome del beneficiario della polizza. La Suprema Corte cassa la sentenza del Tribunale proclamando che, tra i dati cui gli eredi possono accedere, non rientrano quelli di terze persone.

Ebbene, per contestare il contratto di assicurazione stipulato dal defunto per ragioni di sua incapacità naturale, non dovrebbe esserci la necessità di sapere il nome del beneficiario della polizza: pare sufficiente che l'erede venga in giudizio la compagnia di assicurazione.

Qualora poi il contratto sia annullato per vizio del consenso, la compagnia di assicurazione dovrebbe restituire agli eredi il premio pagato da defunto (e, se il beneficiario della polizza sia già stato pagato, l'assicurazione potrà valutare di chiedere al beneficiario la restituzione di quanto questi abbia avuto). Pare evidente dunque che, in questo specifico caso, non ha alcun rilievo che gli eredi sappiano chi è stato designato come beneficiario della polizza.

QUOTIDIANO DEL FISCO**Cessioni di farmaci sperimentali fuori dal campo Iva**

Sul Quotidiano del Fisco di oggi il commento di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota a una pronuncia della Cassazione in materia di Iva e di farmaci sperimentali e. Il quotidiano digitale ospita anche un articolo di Valerio Vallefuoco sull'accordo per lo scambio di informazioni con la Svizzera.

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Professionisti. Il parere del Consiglio di Stato sulle competenze dei geometri

Cemento armato, progetti solo a ingegneri e architetti

MILANO

Uno schiaffo alla professione. I geometri non possono progettare le strutture di opere in cemento armato o costruzioni in zona sismica, almeno stando a quanto è scritto nel parere del Consiglio di Stato (II sezione, n. 2539/2015) a seguito di una questione posta dalla Regione Toscana. Il progetto andrà firmato e coordinato da un ingegnere o da un architetto. Nelle altre zone i geometri potranno invece effettuare la progettazione architettonica degli edifici in autonomia ma in ogni caso la firma sarà di un ingegnere o di un architetto.

Il parere del Consiglio di Stato parte da un dato di fatto normativo: l'abrogazione dell'articolo 1 del Regio decreto 2229/39 che riservava a ingegneri e architetti la possibilità di progettare opere in

cemento semplice o armato: di conseguenza, quanto meno per le "modeste costruzioni civili", i geometri potrebbero progettare con il cemento armato. Di fatto, sinora le sentenze sulla questione si dividevano: alcune ritengono che i geometri possono progettare opere in cemento (se di "modestia della costruzione"), altre «continuano ad applicare alla professione di geometra il divieto assoluto di progettazione» di opere in cemento armato. Una liberalizzazione che per il Consiglio di Stato appare eccessiva: stando alla lettera della legge, i geometri possono progettare in città piccoli edifici in cemento, mentre per gli edifici agricoli dovrebbero limitarsi a «piccole costruzioni in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione

non possono comunque implicare un pericolo per le persone». Per i giudici amministrativi questa situazione sarebbe «al di fuori di ogni ragionevolezza in relazione alla tutela della pubblica incolumità». Il Consiglio di Stato, dopo aver rilevato le due circolari dei consigli nazionali di geometri e ingegneri che pervengono "a conclusioni opposte" ha dettato un principio generale, che pende a favore di architetti e ingegneri. In sostanza, quando entra in scena il cemento armato negli edifici civili spetterà a ingegneri e architetti il compito di calcolare le strutture, mentre il geometra (che non potrà fare lavori in autonomia) potrà occuparsi di progettazione e direzione lavori degli aspetti architettonici.

N.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agricoltura. Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la legge 18 agosto 2015 n. 141

La nuova impresa «sociale» pronta per il debutto

Gian Paolo Tosoni

Debutta in Italia l'impresa agricola sociale con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 208 di ieri della Legge 18 agosto 2015 n. 141.

Si tratta di quei soggetti giuridici che svolgono le attività agricole previste dall'articolo 2135 del Codice Civile oppure sotto forma di cooperativa sociale (legge 381/91) e che procede all'inserimento socio lavorativo di lavoratori svantaggiati (regolamento Ue 651/2014). Inoltre l'impresa agricola sociale può svolgere la prestazione di attività di servizio per la comunità mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, il tutto per promuovere ed accompagnare azioni che portino allo svi-

luppo di abilità e capacità lavorative. L'impresa agricola sociale è altresì indirizzata a formare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, a salvaguardare la biodiversità nonché la diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche; in particolare tali servizi dovranno essere rivolti ai bambini in età prescolare e alle persone in difficoltà fisica e psichica. Le modalità di svolgimento di queste attività saranno indicate da un decreto del ministero delle Politiche agricole e alimentari da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Tutte queste attività hanno natura di attività connesse (articolo 2135 del Codice Civile) e quindi aventi natura agri-

cola. Attività che devono essere svolte in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Le regioni e le province autonome sono chiamate a favorire l'integrazione delle imprese agricole sociali del proprio territorio. Gli operatori della agricoltura sociale possono anche costituirsi in organizzazione di produttori (decreto del 27 maggio 2005 n. 102).

I locali destinati alle attività di agricoltura sociale mantengono il riconoscimento della ruralità e pertanto i fabbricati aventi natura strumentali (D/10) sono esenti da Imu. Alle queste attività si applicano infine i regimi fiscali previsti per gli altri imprenditori agricoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve**COMMERCIALISTI****Software gestione mandato: via dal 10**

Si parte da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Umbria. Sono le cinque regioni i cui iscritti potranno per primi scaricare gratuitamente, da domani, 10 settembre, il software "Mandato", realizzato con Davev Koinos dalla commissione di studio "Tariffa" del Consiglio nazionale dottori commercialisti. Operazione che sarà possibile dal sito www.commercialisti.it. Previsti cinque diversi periodi di accesso per altrettante regioni, tutti a settembre: il 16 toccherà agli iscritti di Lazio, Molise e Puglia, il 21 a quelli di Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Marche, Trentino - Alto Adige e Veneto, il 24 a quelli di Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta e il 29, a quelli di Piemonte, Toscana, Sardegna e Sicilia.

PA
Dal 2010 due miliardi di spesi per sentenze

Dal 2010 ad oggi Stato e amministrazioni locali hanno sostenuto pagamenti per 2,2 miliardi di euro per sentenze di cause amministrative o civili che li hanno visti coinvolti e perdenti. È quanto emerge da una ricerca dell'Istituto Demoskopika. Cinque le regioni con le amministrazioni locali più onerose nei pagamenti, in testa Sicilia e Basilicata. Nella media Calabria e Toscana. Otto i territori meno costosi con in vetta gli enti locali di Piemonte, Trentino e Lombardia. Un costo rilevante che nel 2014 ha subito un balzo del 29% rispetto al 2013 e che soltanto nei primi otto mesi del 2015 ha generato un esborso da contenzioso verso il personale dipendente, i fornitori e i cittadini da parte di Stato, Regioni, Province e Comuni di ben 146 milioni di euro.

CASSAFORENSE
LE NUOVE FRONTIERE DELL'ASSISTENZA

XI Conferenza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

24/26 Settembre 2015

Palazzo dei Congressi, Rimini

I temi**Come cambia la professione forense****Come cambia Cassa Forense****Come cambia l'assistenza forense****Come cambia il rapporto fra Cassa Forense e l'economia reale****Come cambia il rapporto fra Cassa Forense e la politica**